FCTO

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI NOMINA

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni dello Statuto (lo Statuto) della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Ente Filantropico (la Fondazione), il funzionamento del Comitato di Nomina (il Comitato) della Fondazione.
- 2. Tutti i termini con lettera maiuscola qui di seguito non espressamente definiti hanno il significato loro attribuito nello Statuto della Fondazione.

Articolo 2 – Composizione del Comitato

- 1. Il Comitato, organo permanente della Fondazione operante con continuità, è composto da:
- a) Il Presidente della Fondazione Cariplo
- b) Il Presidente della Fondazione Famiglia Legnanese
- c) Il Presidente del Gruppo Banco BPM
- d) Il Presidente della Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative ("Fondatori Privati")
- e) Il Presidente dell'Azienda Sociale Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona dei Comuni del Castanese
- f) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Abbiategrasso
- g) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Legnano
- h) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Magenta
- i) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Parabiago

("Fondatori Pubblici" e, unitamente ai Fondatori Privati, "Fondatori Iniziali"),

Nelle riunioni, i membri possono delegare un proprio rappresentante.

2. Il Consiglio di Amministrazione può integrare il Comitato di Nomina con Enti, Istituzioni o personalità rilevanti del territorio, fino ad un massimo di due. Complessivamente, il Comitato di Nomina non può essere composto da più di undici componenti in carica. Qualora il numero totale di componenti del Comitato di Nomina siano undici, esso deve essere composto da una maggioranza assoluta di Enti e soggetti privati.

Articolo 3 - Presidente del Comitato

- 1. Il rappresentante di Fondazione Cariplo funge da Presidente del Comitato.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano per età.
- 3. Il Presidente cura il raccordo delle attività del Comitato con quelle del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e, a tal fine:
 - a. intrattiene rapporti continuativi con il Presidente della Fondazione;
 - b. può chiedere al Presidente della Fondazione informazioni e documenti relativi a materie di competenza del Comitato.

Articolo 4 – Funzionamento del Comitato

- 1. Fermo quanto diversamente previsto al successivo articolo 5, il Comitato è convocato dal Presidente; l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
- 2. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato.
- 3. Le riunioni del Comitato possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Comitato si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 4. Il Comitato, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i membri dell'Organo di Controllo della Fondazione.
- 6. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in sua assenza, da altra persona di volta in volta incaricata dal Comitato.
- 7. Il Presidente cura la raccolta e la tenuta dei verbali e delle deliberazioni del Comitato.

febbraio.

Articolo 5 – Nomina degli organi della Fondazione

- Il Comitato è convocato dal Presidente entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato stesso.
 Esclusivamente per le nomine da effettuarsi nel 2024, il Comitato può essere convocato entro il 15
- 2. La convocazione delle riunioni del Comitato relative alla nomina degli organi avviene mediante l'invio ai componenti, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, di una comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.
- 3. Nella prima seduta vengono illustrate le procedure di rinnovo del Consiglio e vengono approfonditi e dettagliati i criteri di nomina dei Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4.
- 4. Fondazione Cariplo nomina un Consigliere entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza del consigliere la cui nomina è di Sua spettanza.
- 5. Esclusivamente per le nomine da effettuarsi nel 2024, la scadenza della nomina da parte di Fondazione Cariplo di un Consigliere è prorogata al 15 marzo.
- 6. I componenti del Comitato possono far pervenire le candidature, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti per la nomina, al Segretario Generale, entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza dei consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato stesso.
 Esclusivamente per le nomine da effettuarsi nel 2024, la scadenza del termine entro il quale i componenti del Comitato possono far pervenire le candidature è prorogata al 15 marzo.
- 7. Il Comitato, acquisite le candidature presentate dai componenti del Comitato e dal Consiglio, provvede alle nomine di spettanza. Le deliberazioni sono adottate con la presenza dei 2/3 dei componenti il Comitato. La votazione avviene con voto palese favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole di almeno un Fondatore Privato.
 Le nomine devono avvenire entro il 31 marzo dell'anno di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato.

- 8. Il Presidente del Comitato comunica senza indugio al Presidente della Fondazione i provvedimenti di nomina adottati. Il Presidente della Fondazione informa i nominati i quali, entro il 30 aprile, devono comunicare la loro accettazione. In caso di rinuncia da parte di uno dei nominati o di mancata accettazione nel termine previsto, il Presidente della Fondazione informa, senza indugio, il Presidente del Comitato, il quale convoca una nuova riunione. Il Comitato dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia, attraverso le modalità di cui ai commi precedenti.
- 9. Se l'Organo di Controllo è Collegiale, ciascun componente del Comitato può presentare, ai fini della nomina dei componenti dello stesso, candidature di soggetti in possesso dei requisiti sino a trenta giorni prima della scadenza dello stesso;
 - a. ove non pervengano in termini candidature in numero sufficiente, il Presidente del Comitato chiede, assegnando un termine di quindici giorni, la presentazione di candidature al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano;
 - b. il Comitato, nei dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 9, provvede alle nomine di spettanza; il Presidente del Comitato ne dà notizia al Presidente della Fondazione e ai Fondatori designanti.
- 10. Si applicano, per la nomina dei Probiviri, le disposizioni dei commi 1-7 del presente articolo.

Articolo 6 - Riunioni del Comitato

- 1. Il Comitato si riunisce per:
 - a) effettuare le nomine di cui all'art. 5 e assumere determinazioni in merito alle medesime;
 - b) valutare di norma una volta l'anno una relazione della Fondazione circa le attività istituzionali e la situazione patrimoniale ed economica, formulando proposte non vincolanti in ordine alla programmazione strategica della medesima.